



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *“Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante *“Misure urgenti per la chiusura della gestione dell’emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare, l’articolo 67-ter, comma 2, del citato decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, con il quale sono istituiti gli Uffici speciali per la ricostruzione *“uno competente sulla città dell’Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere nonché sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n.77”*;

VISTO altresì, il comma 3 del citato articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con il quale è stabilito che l’Ufficio speciale per i comuni del cratere è costituito dai comuni interessati previa Intesa tra il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Presidente della regione Abruzzo, i Presidenti delle province dell’Aquila, di Pescara e di Teramo e il Coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere e che nell’ambito della suddetta Intesa sono determinati, tra l’altro, gli specifici requisiti e le modalità di selezione del titolare dell’Ufficio, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

VISTA il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”* e, in particolare, l’articolo 57, comma 10, che stabilisce, tra l’altro, che *“Il termine di cui all’articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2, è prorogato fino al 31 dicembre 2021.”*;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”* e, in particolare, l’articolo 1, comma 772, il quale ha disposto che i termini di cui all’articolo 57, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati al 31 dicembre 2025 nel limite massimo di spesa di 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;

VISTO il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, recante *“Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile”* e, in particolare l’articolo 3, comma 1, il quale prevede che *“L’articolo 57, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si interpreta nel senso che tra il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all’esito della procedura*

4337



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

comparativa pubblica, di cui alle intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i Comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell' articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , sono compresi, altresì, i titolari dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere. La durata degli incarichi di cui al periodo precedente non può eccedere, in ogni caso, il termine di cinque anni, comprensivo delle proroghe disposte in via amministrativa, contrattuale o legislativa”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 che detta disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illecitalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 c, in particolare, l'articolo 23-ter, recante disposizioni in materia di trattamenti economici;

VISTA l'Intesa intervenuta, il 9-10 agosto 2012, tra il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Presidente della regione Abruzzo, i Presidenti delle province dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e il Coordinatore individuato dai 56, c, in particolare, l'articolo 5, in base al quale il Titolare dell'Ufficio speciale dei comuni del cratere è designato dal Ministro delegato per la coesione territoriale, d'intesa con i rappresentanti delle aree omogenee;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2022, recante “Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio sen. Sebastiano Musumeci”;

VISTO l'Avviso pubblico dell'11 ottobre 2023, con cui è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per il conferimento dell'incarico di Titolare degli Uffici Speciali per la ricostruzione della Città dell'Aquila e dei comuni del cratere e che ha previsto che la “Commissione chiuderà la procedura di valutazione comparativa con l'individuazione di una rosa di tre candidati per ciascun incarico da Titolare, nell'ambito delle quali il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, il Sindaco del Comune dell'Aquila per USRA ed il Coordinatore dei Sindaci dei Comuni del Cratere per USRC, ciascuno in ambiti di rispettiva competenza, designeranno, d'intesa, i Titolari degli Uffici Speciali che, ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dall'art. 11, comma 14, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, saranno nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.”;



423

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la nota del 29 novembre 2023, con la quale il Coordinatore della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 ha comunicato al Sindaco del Comune dell'Aquila e al Coordinatore dei Sindaci dei Comuni del cratere l'esito della sopra indicata procedura di valutazione comparativa trasmettendo una rosa di tre candidati ed invitando gli stessi, ciascuno per ambiti di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministro per la protezione civile e le Politiche del mare, a designare i titolari degli Uffici speciali;

VISTA la nota del 1° dicembre 2023, con la quale il Coordinatore dei Sindaci dei comuni del cratere, preso atto della sopra citata comunicazione del 29 novembre 2023 relativa all'esito della procedura di valutazione per il conferimento degli incarichi di titolare degli Uffici Speciali, ha proposto al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare la candidatura di Raffaello Fico per la titolarità dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere;

VISTA la nota del 12 dicembre 2023, con la quale il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare ha designato, d'intesa con il coordinatore dei Sindaci dei Comuni del cratere, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere nella persona dell'ing. Raffaello Fico;

VISTA la dichiarazione resa, ai sensi degli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'ing. Raffaello Fico ha dichiarato l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità a ricoprire l'incarico, nonché di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA, altresì, la dichiarazione resa dallo stesso ing. Raffaello Fico ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni in materia di limite ai trattamenti economici annui onnicomprensivi di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

DECRETA

ART. 1

1. L'ing. Raffaello Fico è nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025.



1287

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

2. Agli oneri connessi alla retribuzione del Titolare dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere, per l'importo massimo di euro 200.000, si provvede con le risorse previste dall'articolo 67-*sexties* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Il presente provvedimento è inviato ai competenti organi di controllo.

Roma li, 08 GEN 2024

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Alfredo Mantovano

Alfredo Mantovano

UFFICIO GENERALE
UFFICIO GENERALE
137/2024
10.01.2024
Micali
G. P. S. D.



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Si attesta che il provvedimento numero SN del 08/01/2024, con oggetto PRESIDENZA - DPCM 8/01/2024 - conferimento dell'incarico di titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere all'ing. Raffaello Fico pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0001307 - Ingresso - 11/01/2024 - 14:39 ed è stato ammesso alla registrazione il 18/01/2024 n. 169

Il Magistrato Istruttore

DONATO CENTRONE

(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI